

AGEVOLAZIONI

Definizione Pvc: pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

È stata pubblicata nella giornata di ieri, **9 aprile**, la [circolare 7/E/2019](#), con la quale sono stati forniti importanti **chiarimenti** con riferimento alla **definizione agevolata dei Pvc**, soprattutto per quanto riguarda gli **adempimenti** richiesti ai contribuenti per accedere alla procedura in esame.

Come noto, infatti, i contribuenti che vogliono beneficiare del **totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi** devono **regolarizzare la totalità delle violazioni** constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale di constatazione presentando un'**apposita dichiarazione integrativa** e **versando gli importi dovuti (o la prima rata) entro il prossimo 31 maggio**.

Con riferimento soprattutto alle modalità di presentazione della suddetta **dichiarazione integrativa** il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23.01.2019](#), intervenuto per dettare le **disposizioni di attuazione**, aveva generato non poca **confusione**.

Nel richiamato **provvedimento** veniva infatti previsto che nella **dichiarazione** da presentare per accedere al beneficio in esame ***“sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione”***.

Tale statuizione aveva sollevato perplessità, posto che l'indicazione dei **solli maggiori imponibili** accertati avrebbe comportato innegabili difficoltà nella **determinazione dell'imposta dovuta**: si pensi, a mero titolo di esempio, alla **progressività** che caratterizza l'Irpef e agli effetti distorsivi che sarebbero sorti a seguito della sola indicazione dei **maggiori importi accertati**.

Sul punto è quindi intervenuta la [circolare in commento](#), precisando che ***“il contribuente, sulla base delle ordinarie modalità di compilazione della dichiarazione, deve riportare nuovamente nella stessa i valori e gli elementi indicati nella dichiarazione originariamente presentata e procedere all'integrazione e rettifica degli stessi con l'indicazione degli elementi e valori strettamente attinenti alle violazioni constatate oggetto di regolarizzazione”***.

In altre parole, nella dichiarazione presentata ai fini della **definizione agevolata non è possibile riportare eventuali ulteriori elementi** (a sfavore o a favore) **diversi dai maggiori imponibili** conseguenti alle violazioni contestate con il **processo verbale** oggetto di definizione.

In questo modo, pertanto, la **definizione agevolata** potrebbe incidere anche sulle **detrazioni di imposta** o sulle **deduzioni dal reddito**, le quali potrebbero essere **automaticamente ricalcolate** a fronte dei **maggiori imponibili dichiarati**: presentando la **dichiarazione integrativa**, quindi, è come se il contribuente “**ripristinasse**” la situazione che si sarebbe verificata se avesse dichiarato, sin da subito, tutti i **maggiori imponibili** oggetto di definizione agevolata.

Si ricorda, da ultimo, che, al sol fine di **identificare la dichiarazione** con cui il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi dell'istituto in esame, nel **provvedimento** è stato chiarito (e nella [circolare](#) è stato ribadito) che la dichiarazione deve essere inviata barrando nel frontespizio della dichiarazione la casella “**correttiva nei termini**”, anche nel caso di **dichiarazione originariamente omessa**.

